

3	147	15/03/2024	0,00	TGL24L000147000PG
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TGL

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DELLA ALPI S.P.A.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 05/03 2024, alle ore 18,00=, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) proposta di modifiche allo statuto per adeguamento alle richieste del RUNTS Emilia-Romagna;

2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. MARPEZZI ANDREA, che chiama a fungere da segretario la sig.ra PARTONIN ANGILO che accetta.

Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constata che sono presenti n. 40 soci in proprio per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che il RUNTS Emilia-Romagna, con pec in data 21/2/2024, ci ha chiesto di modificare l'art. 3 del vigente statuto in quanto non è conforme al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) la limitazione della qualità di associato ai soli dipendenti, ex dipendenti e loro familiari: in sostanza la base sociale deve essere aperta a tutte le persone che condividono gli scopi associativi.

Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle modifiche proposte e rispondendo a varie domande dei soci.

Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale: l'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto

sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di autorizzare espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 19,00=, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DELLA ALPI S.P.A.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART.1-DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS), e del Codice Civile un'associazione avente la denominazione **"CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DELLA ALPI S.P.A. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** o, in breve, **"ALPICRAL APS"**.

1.2-L'associazione ha sede legale nel Comune di Modigliana (FC); il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.3-L'associazione ha durata a tempo illimitato.

ART.2-FINALITA' E ATTIVITA'

2.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

- a) la promozione della partecipazione attiva dei soci alla vita sociale, culturale, sportiva della comunità, tramite forme di volontariato civile e attivando relazioni solidali tra le generazioni;
- b) la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e folcloristico locale;
- c) la promozione di stili di vita sani ed equilibrati per tutte le fasce di età;

d) la promozione di attività assistenziali e di mutuo aiuto tra i soci.

2.2-Per raggiungere le sue finalità l'associazione potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

a) attività ricreative, di intrattenimento, di spettacolo, feste e sagre paesane come momenti di aggregazione e valorizzazione della comunità locale, inclusa la gestione di un circolo per i soci con annesso punto di ristoro in conformità alle vigenti leggi;

b) attività culturali di ogni tipo, anche tramite conferenze, seminari, mostre, convegni, incontri, dibattiti; c) attività di turismo sociale e culturale;

c) corsi e lezioni su tutti i temi di interesse sociale;

d) attività di beneficenza e di solidarietà, direttamente o tramite altri organismi senza scopo di lucro, sia in Italia che all'estero.

e) attività di educazione e sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita, anche presso le scuole e il pubblico in generale;

f) ogni attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui valori della solidarietà e del volontariato;

g) attività e servizi per la tutela e la valorizzazione di aree verdi e parchi e di siti di interesse storico e culturale

h) attività sportive dilettantistiche e ludico motorie;

i) definire, anche tramite fornitori terzi, piani di assistenza per aiutare i soci ed i loro familiari conviventi ad affrontare situazioni di difficoltà economica, sanitaria o sociale.

2.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in tutto o in parte in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 12/6/2016 n. 112;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della

L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244.

2.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. 107/2021; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

2.6-Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) utilizzare personale del Servizio Civile;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) affiliarsi ad una o più reti associative;
- d) erogare premi e borse di studio;
- e) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi, nel rispetto dell'art. 56 CTS;
- f) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;

g) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

ART.3-AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 CTS per le persone fisiche.

3.2-Possono aderire all'associazione:

- a) coloro che siano dipendenti in servizio della ditta "ALPI S.P.A." avente sede legale in Modigliana (FC);
- b) coloro che siano stati in passato dipendenti della ditta "ALPI S.P.A." e che abbiano cessato tale rapporto per qualunque motivo (dimissioni, pensionamento o altro);
- c) i coniugi e figure assimilate per legge ed i parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado delle persone sopra indicate alle lettere a) e b), anche successivamente al loro decesso;
- d) tutte le persone che condividono gli scopi dell'associazione.

3.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

b) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4-Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai soci al recapito da questi formalmente comunicato all'associazione e risultante dai libri e registri sociali.

3.5-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

3.6-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.7-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

3.8-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

3.9-L'assemblea potrà nominare associati onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di associato onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per gli associati, con esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.10-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.4-DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1-Gli associati hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli associati maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.2-Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, degli associati e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

4.3-L'attività prestata dagli associati a favore dell'associazione è svolta a titolo volontario e gratuito, salvo diverso accordo risultante da atto scritto.

ART.5-PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

5.1-La qualifica di associato si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

5.2-La morte dell'associato estingue il rapporto associativo.

5.3-L'associato può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, senza vincoli particolari di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti gli associati che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. Gli associati si intendono morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo

che deve essere comunicata all'associato con lettera o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta telefonica.

5.5-L'assemblea ordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere gli associati che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra gli associati o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra gli associati.

5.6-Prima di procedere all'esclusione, all'associato va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione all'associato della delibera dell'assemblea.

5.7-Gli associati receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6-ORGANI SOCIALI

6.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci.

6.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal CTS.

ART.7-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale di iscrizione;
- i) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo degli associati.

7.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART.8-L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

8.1-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in altra sede più idonea purchè facilmente raggiungibile dalla generalità degli associati, con lettera o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta telefonica indirizzato a tutti gli associati all'indirizzo o numero telefonico risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L'assemblea deve inoltre essere convocata entro 30 giorni quando richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione del relativo ordine del giorno.

8.2-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

8.3-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga:

in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.4-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli associati; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un decimo degli associati; la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.6-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.7-Ciascun associato ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.

8.8-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

8.9-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non associato, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

8.10-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito

libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

8.11-L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali che:

- siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;

- in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze ove siano presenti più associati.

ART.9-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

9.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti tra i propri associati maggiorenni, dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire; il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

9.3-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti che dovranno essere confermati dalla prima assemblea utile e scadranno assieme agli altri membri; in caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea degli associati per il rinnovo dell'intero Consiglio.

9.4-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica o di posta telefonica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede

sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

9.5-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

9.6-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, e in caso di parità di voti la proposta si intende respinta; di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.7-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

9.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART.10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI

10.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea; ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

10.2-Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

10.3-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sulla nomina e revoca degli incarichi di Presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e altri ai propri membri;
- b) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- c) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza degli associati;
- d) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- e) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- f) sul conferimento di procure ai suoi membri o a terzi;
- g) sull'assunzione e inquadramento del personale;
- h) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- i) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- l) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

ART.11-IL PRESIDENTE

11.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i propri membri per la durata di quattro anni e può essere rieletto.

11.2-Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3-In caso di cessazione dalla carica del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART.12-ORGANO DI CONTROLLO

12.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

12.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

12.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

12.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

12.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

12.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

ART.13-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

13.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, eredità, donazioni e legati, rendite patrimoniali e finanziarie, erogazioni liberali da associati e da terzi, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 85 del CTS, ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

13.4-Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del CTS.

ART.14-ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

14.1-L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

14.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

14.4-L'associazione include nel proprio bilancio di esercizio anche i rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi effettuate nell'esercizio.

14.5-Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

14.6-Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

14.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.15-LIBRI SOCIALI

15.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

15.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

15.3-Gli associati hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART.16-VOLONTARI E LAVORATORI

16.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

16.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale.

16.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

16.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

16.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

16.6-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura con i criteri e nei limiti previsti dall'art. 36 CTS.

16.7-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART.17-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

17.1-In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, associati o non associati, determinandone i poteri. Nel caso l'associazione non abbia acquisito la

personalità giuridica e vi sia totale assenza di elementi patrimoniali sia attivi che passivi, l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

17.2-Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea; in ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra gli associati.

ART.18- CLAUSOLA ARBITRALE

18.1-Ogni eventuale controversia tra gli associati o tra questi e gli organi sociali relativa ai presenti patti sociali, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità, che non sia riservata per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri

18.2-Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo in funzione di Presidente. A questi effetti la parte che desideri sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato. Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro i 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede

l'associazione ad istanza della parte più diligente. La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

18.3-Gli arbitri agiranno quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, garantendo comunque il rispetto del contraddittorio; la loro decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

18.4-Il Collegio arbitrale avrà sede presso il domicilio del Presidente e comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni, decidendo anche sulle eventuali spese della procedura.

18.5-Con l'adesione all'associazione le parti si obbligano ad accettare espressamente la presente clausola arbitrale per cui sono tenuti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

ART.19-NORME TRANSITORIE E FINALI

19.1-La denominazione sociale può comprendere la dicitura "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o l'acronimo "APS" e tale qualifica può essere utilizzata nella corrispondenza e nelle comunicazioni solo in seguito all'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore ed in costanza di tale iscrizione.

19.2-Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

19.3-Dalla data della sua approvazione il presente statuto sostituisce lo Statuto precedente.

19.4- Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.